



CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N.

230

Data di registrazione

14/06/2

021

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - DIVIETO DI STAZIONAMENTO MOLESTO NELL'AMBITO DEL "TRATTO URBANO LUNGO SERIO" – ZONE VIA IV NOVEMBRE 31/41 (FOGLIO 26 -32 PARTICELLA N.446,448,1237) - LATO VIA CREMONA, CIVICI 43-70 E VIA CANOBIO (FOGLI 26 E 35) DAL GIORNO 14 GIUGNO AL GIORNO 31 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 24:00 ALLE ORE 06:00.

POLIZIA LOCALE

PREMESSO:

- Che la città di Crema è significativamente interessata da importanti flussi di persone attratte dalle sue diversificate offerte commerciali, dai numerosi eventi e spettacoli all'aperto, dai molteplici locali di intrattenimento e svago, da cui conseguono l'utilizzo e la disponibilità di infrastrutture cittadine quali i parchi pubblici, le vie e le piazze con i suoi arredi urbani, le aree di sosta dei veicoli, i luoghi di interscambio ferroviario e di trasporto pubblico locale;

- Che in conseguenza dell'utilizzabilità di questi ambienti urbani, si assiste, da parte di taluni, a condotte e comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino quali l'abbandono di rifiuti, imbrattamenti e danneggiamenti dei muri, dei monumenti, degli arredi urbani, perduranti schiamazzi molesti che si protraggono per l'intera notte e alle prime ore del mattino, con grave pregiudizio per la tranquillità e il riposo delle persone, per la civile convivenza, l'igiene e la sicurezza urbana;

- Che in particolare alcuni di questi contesti urbani si caratterizzano per essere luoghi di abituale ritrovo notturno di gruppi dediti al consumo collettivo di sostanze alcoliche e psicotrope, ascolto di musica ad alto volume e da cui conseguono allarmanti episodi di conflitti interpersonali anche con cittadini residenti, violenza alle persone, danni al patrimonio pubblico;

CONSIDERATO che già negli scorsi anni sono state adottate, anche a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini, ordinanze atte a inibire l'utilizzo di queste zone nelle ore notturne al fine di tutelare il decoro e garantire il riposo dei cittadini ivi residenti al fine di contrastare efficacemente i comportamenti sopra descritti;

DATO ATTO come, nonostante la particolare situazione legata alla emergenza sanitaria da Covid 19 siano già emersi segnali circa la frequentazione, anche in ore notturne, delle zone interessate;

CONSTATATO come quanto avviene altera in modo inaccettabile il decoro dei luoghi, ne riduce gli spazi di vivibilità, corrompe le normali relazioni delle persone, condizionando in definitiva la stessa percezione della sicurezza urbana, bene alla cui preservazione va data priorità di scopo e di intenti;

PRESO ATTO che il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14 (Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48) *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*, in particolare l’art. 8 *“Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”*, appresta interventi normativi *“... in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”*.

PRESO ATTO altresì che il richiamato Decreto Legge n.14/2017 modifica l’art. 54 del T.U.E.L. riscrivendo il comma 4 bis, circa i poteri del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti volti a *“... prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accontonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardanti fenomeni di abusivismo, quali l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o l’uso di sostanze stupefacenti”*;

RITENUTO si debbano introdurre tali limitazioni per lo stretto tempo necessario affinché le attività sanzionatorie e diffidatorie poste in essere dagli operatori di Polizia, producano effetti permanenti e duraturi nel tempo, così da non eccedere e limitare oltre misura le libertà personali;

VISTI:

- La Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;
- L’art.8 del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017 *“Modifiche al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”*;
- L’art.9 del richiamato Decreto Legge *“Misure a tutela del decoro di particolari luoghi”* e il successivo art.10 *“Divieto di Accesso”*;
- Gli artt.688 e 726 del C.P. – *Ubriachezza e Atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio*, in ambito di depenalizzazione dei reati;
- L’art. 50, c.5, 2° capoverso, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n.14/2017 , che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela del decoro e della vivibilità urbana;
- L’art. 88 *“Operazioni vietate in luoghi pubblici”, lett. d) e f)* del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- L’Ordinanza sindacale n. 225 del 11.11.2014 avente per oggetto: *“Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e di abbandono di bottiglie e contenitori di bevande in ambito urbano”*;

ORDINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. **Nell’ambito delle seguenti aree del “Tratto urbano Fiume Serio”:**

- a. **Area Fitness via IV novembre, 31/41 (identificato catastalmente ai fogli n. 26 e 32 – particelle n. 446,448,1237 lato orografico di destra del fiume Serio)**
- b. **Lato Via Cremona, numeri civici 43/70 e Via Canobio (area identificata catastalmente ai fogli: n. 26, particelle n. 457-458-482-479, e n. 35, particelle 447-452-106-183-180-274-271, lato orografico di sinistra del fiume Serio),**

il divieto di permanenza di persone dalle ore 24:00 alle ore 06:00, dal giorno 14 giugno 2021 al giorno 31 ottobre 2021.

3. Di disporre la posa di adeguata segnaletica verticale di divieto di permanenza temporaneo di persone presso l'area "Tratto urbano Fiume Serio", Area Fitness via IV novembre, 31/41 (identificato catastalmente ai fogli n. 26 e 32 – particelle n. 446,448,1237 lato orografico di destra del fiume Serio) e Lato Via Cremona, numeri civici 43/70 e Via Canobio, da collocarsi in ciascuno dei diversi punti di accesso alla predetta area, e di provvedere altresì a darne ampia informazioni ai mezzi di stampa.

4. Di dare atto che la violazione del presente provvedimento comporta una sanzione amministrativa di €50,00 contestualmente alla rilevazione della condotta illecita e che al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

5. L'ordine di allontanamento è rivolto per iscritto dall'organo di Polizia, la cui efficacia, cessa trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto.

6. Alla reiterazione della condotta illecita, il Questore competente per territorio, potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di accesso temporaneo alla predetta area.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso alle Forze di polizia per l'esecuzione della presente ordinanza contingibile ed urgente.

AVVISA

che l'inottemperanza al presente provvedimento trova giusta disciplina all'art. 7bis, commi 1 e 1bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.)

Che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (L. 06.12.1971, n.1034), ricorso al tribunale amministrativo regionale, in via alternativa, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione (d.P.R. 24.11.1971, n.1199).

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Segretario Generale del Comune di Crema Dr. Gianmaria Ventura.

Sindaco
STEFANIA BONALDI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)